



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF094

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

<b>OGGETTO</b>	<b>LI.PE 1° TRIMESTRE 2019 - LE FATTURE TARDIVE - IL CREDITO ANNUALE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 21-BIS DL 78/2010, DL 193/2016, ART. 14 DL 119/2018, RF 87 E 57 del 2017 e RF 60/2018
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>23/05/2019</b>

*Sintesi: nella comunicazione LI.PE del 1° trimestre 2019, in scadenza in prossimo 31/05/2019, andrà posta particolare attenzione:*

- alla gestione delle cd. "fatture tardive"
- dell'indicazione dell'eventuale credito annuale Iva 2018 verificando il loro corretto inserimento nel modello.

Entro il prossimo 31/05/2019 i soggetti passivi Iva sono tenuti a trasmettere telematicamente la prima liquidazione periodica trimestrale del 2018, in ossequio all'obbligo introdotto dall'art. 21-bis DL 78/2010.

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - SCADENZE DI INVIO TELEMATICO	
1° trimestre: 31 maggio 2019	3° trimestre: 2 dicembre 2019
2° trimestre: 16 settembre 2019	4° trimestre: 28 febbraio 2020

## MODELLO E ISTRUZIONI

Il modello e le istruzioni a cui far riferimento sono quelli approvati con il **Prov. 21/03/2018** (con il quale sono stati sostituiti modello e istruzioni approvati con il Prov. 27/03/2017).

La trasmissione telematica, effettuata su base trimestrale, deve contenere:

- ➔ per **ciascuna liquidazione periodica** (mensile o trimestrale)
- ➔ un **distinto modulo VP**, compilando il campo "Mod. N." nel quadro VP.

Pertanto, nell'ambito della comunicazione i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche:

- su base mensile: **compilano 3 moduli VP**, cioè uno per ciascun mese del trimestre
- su base trimestrale: compilano un **unico modulo VP**, riferito al trimestre.

## L'INDICAZIONE DELLE FATTURE TARDIVE

Non vi sono modifiche **sostanziali** nella compilazione modello (per la compilazione si rinvia alle RF 087/2017, 057/2017 e RF 060/2018).

Nelle istruzioni al modello sono stati recepiti i chiarimenti che l'agenzia delle Entrate aveva fornito nell'ambito delle FAQ disponibili sul proprio sito Internet (v. RF 095/2017).

Particolare attenzione va posta alla indicazione delle c.d. **fatture tardive**.

## FATTURE TARDIVE – REGOLE PER LA DETRAZIONE

L'art. 14 del DL 119/2018 (cd. "Decreto collegato") ha introdotto una rilevante novità relativa al momento in cui può operare la detrazione dell'Iva sugli acquisti, prevedendo che:

- in generale: la possibilità di detrarre l'IVA relativa alle fatture **di acquisto ricevute ed annotate entro il 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.
- in deroga: la regola precedente **non** si applica ai **documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate a "a cavallo d'anno"**.

I contribuenti trimestrali (Telefisco 2019):

- ➔ hanno la possibilità di esercitare la detrazione dell'IVA nel trimestre di riferimento relativamente alle fatture ricevute e registrate **entro il 15 del secondo mese successivo** (termine per effettuare la liquidazione).

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

## L'IMPATTO SULLA COMPILAZIONE DEL MODELLO – OPERAZIONI PASSIVE E IVA DETRAIBILE

Per quanto riguarda le operazioni passive, nel rigo VP3 vanno riportati i dati relativi all'ammontare complessivo (**al netto dell'IVA**):

- ✓ degli acquisti interni, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi
- ✓ risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione

**annotate** nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti (ex art. 25 DPR 633/1972), (o altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi).

TIPOLOGIA DI OPERAZIONI	INCLUSE	TIPOLOGIA DI OPERAZIONI	INCLUSE
Imponibili o non imponibili	SI	Con iva indetraibile	SI
Acquisti intraUE	SI	Esigibilità differita	SI
Esenti	SI	Reverse charge	SI

A rigo **VP5** va indicato:

- l'ammontare dell'IVA relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento
- ivi inclusa quella relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nel periodo (es. fattura d'acquisto ad esigibilità differita pagata nel periodo)

come risultante dal registro degli acquisti

Alla luce delle nuove regole sulle liquidazioni periodiche, con la possibilità di retro-imputare la detrazione dell'IVA per le fatture ricevute e registrate entro i termini per effettuare la liquidazione, è necessario chiedersi:

- ⇒ **contribuenti mensili**: se in ciascun modulo del quadro VP (gennaio, febbraio e marzo), ed in particolare nel rigo VP3 e VP5 di ciascun modulo, vadano incluse le **cd. "fatture tardive"**, cioè quelle ricevute e registrate **tra il 1° e il 15 del mese successivo** a quello cui si riferisce la liquidazione e computate nella liquidazione del mese precedente;
- ⇒ **contribuenti trimestrali**: se nel quadro VP, ed in particolare nel rigo VP3 e VP5, vadano incluse le fatture registrate tra il 1° aprile e il 15 maggio e la cui IVA è computata in detrazione nel I° trimestre 2019.

### Esempio1

SRL ha ricevuto e registro nel periodo 1° gennaio- 15 febbraio fatture per €. 1.000 + IVA, computandole nella liquidazione del mese di gennaio.  
L'imponibile e l'imposta relativi a tali fatture va incluso nel modulo 1 relativo al mese di gennaio?

### Esempio2

Alfa SNC ha ricevuto e registro nel periodo 1° aprile- 15 maggio fatture per €. 2.000 + IVA, computandole nella liquidazione del 1° trimestre 2019.  
L'imponibile e l'imposta relativi a tali fatture va incluso nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche del ° trimestre 2019?

Le istruzioni della comunicazione, approvate ante modifiche apportate dal DL 119/2018, richiedono:

- per **l'imponibile (rigo VP3)** l'indicazione delle operazioni "**annotate nel periodo di riferimento**" sul registro acquisti.



**Nota:** tale locuzione non può che essere letta con riferimento a tutte le fatture passive che concorrono alla liquidazione periodica dell'IVA, ivi incluse le c.d. fatture tardive

- per **l'IVA detratta (rigo VP5)**: l'indicazione di quella **relativa agli acquisti registrati**, per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento.



**Nota:** questa ulteriore indicazione conferma la necessità di indicare imponibile e imposta delle fatture tardive nel modulo (o modello) VP **relativo a quello in cui è stata esercitata la detrazione**.

Pertanto:

- **contribuenti mensili:** in ciascun modulo del quadro VP (gennaio, febbraio e marzo), ed in particolare nel rigo VP3 e VP 5, includeranno le **c.d. fatture tardive**, ovvero le fatture ricevute e registrate tra il 1° e il 15 del mese successivo a quello cui si riferisce la liquidazione e computate nella liquidazione del mese precedente;
- **contribuenti trimestrali:** indicheranno nel quadro VP, ed in particolare nel rigo VP3 e VP 5, le fatture registrate tra il 1° aprile e il 15 maggio e la cui IVA è computata in detrazione nel I° trimestre 2019.

### L'INDICAZIONE DEL CREDITO IVA ANNUALE

Un ulteriore aspetto a cui va prestata attenzione nella compilazione del Modello VP riguarda l'indicazione del **credito IVA dell'anno precedente**.

Va in primo luogo evidenziato che:

- ➔ mentre il rigo VP8 - **credito IVA del periodo precedente**:
  - accoglie l'IVA a credito risultante dalla precedente liquidazione dello stesso anno (precedente mese o trimestre):
    - ✓ al netto dei crediti richiesti a rimborso e/o compensazione tramite il mod. IVA TR
    - ✓ a prescindere dall'utilizzo del credito in compensazione verticale e/o orizzontale
- ➔ il **credito IVA del precedente periodo d'imposta** (VP9)
  - accoglie l'IVA utilizzata in compensazione verticale (IVA su IVA) nella liquidazione del periodo
    - ✓ risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente
    - ✓ al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare

	CREDITO IVA PRECEDENTE PERIODO (mese/trimestre)	CREDITO IVA DELL'ANNO PRECEDENTE
RIGO	VP8	VP9
INDICAZIONE	credito precedente liquidazione periodica	credito destinato alla compensazione verticale
DESTINAZIONE	irrilevante la destinazione a compensazione verticale e/o orizzontale	non rileva la quota di credito destinata in compensazione orizzontale

#### Esempio3

Alfa SRL presenta un **credito IVA annuale** pari ad €. 10.000. Intende utilizzare tale credito interamente in **compensazione verticale**.

**Può** indicare tale credito interamente nel modulo 1 (liquidazione gennaio 2019) della comunicazione relativa al primo trimestre 2019.

VP9

Credito anno precedente

Credito Iva annuale destinato alla compensazione

10.000 0 0

#### Esempio4

In riferimento al precedente esempio, si ipotizzi che:

- €. 5.000,00 siano destinati alla **compensazione orizzontale nella liquidazione del mese di gennaio 2018**
- la parte restante sia destinata alla **compensazione verticale**.

Nel modulo 1 (liquidazione gennaio 2019) della comunicazione relativa al primo trimestre 2019 va indicato nel rigo VP9 l'ammontare di €. 5.000,00.

VP9

Credito anno precedente

Non si indica la quota di credito destinata alla compensazione orizzontale

5.000 0 0



**ATTENZIONE** – Per i **contribuenti mensili**, si può indicare, alternativamente:

- ✓ in **ciascun modulo VP** la quota destinata alla compensazione verticale nella liquidazione del mese
- ✓ l'**interno credito IVA annuale** nel modulo 1 relativo al mese di gennaio.

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

#### FAQ AGENZIA – L'INDICAZIONE DEL CREDITO ANNUALE

**D.** Il contribuente è obbligato a riportare nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente destinato all'utilizzo in compensazione/detrazione?

**R.** Il contribuente **non è tenuto ad indicare nel rigo VP9** del mese di gennaio l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente **se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica.**

Detto credito **potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi**, allorché il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche. Resta fermo che il credito dell'anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9.

#### Esempio5

In riferimento al precedente esempio, si ipotizzi che il credito IVA annuale pari ad €. 10.000:

- per **€. 5.000,00** sia destinato alla **compensazione verticale** nel mese di **gennaio**
- la **parte restante** sia destinata alla **compensazione verticale** nel mese di **marzo**.

Per quanto riguarda la compilazione del **rigo VP9**, i tre moduli VP presentati dal contribuente mensile indicheranno:

- Modulo 1 - Mese di gennaio: €. 5.000,00
- Modulo 2 - Mese di febbraio: 0,00
- Modulo 3 - Mese di marzo: €. 5.000,00

Ove, al contrario, si intenda portare tutto in compensazione verticale fin dal mese gennaio si avrà:

- Modulo 1 - Mese di gennaio: €. 10.000,00
- Modulo 2 - Mese di febbraio: 0,00
- Modulo 3 - Mese di marzo: €. 0,00



**DESTINAZIONE CREDITO COMPENSAZIONE VERTICALE:** per evitare le rettifiche è opportuno indicare quale credito da destinare alla compensazione verticale da indicare nel rigo VP9 quello relativo all'IVA a debito del periodo.

#### FAQ AGENZIA – CREDITO INDICATO E NON UTILIZZATO

**D.** Se nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio viene indicato tutto il credito dell'anno precedente è corretto riportare, poi, detto credito (per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito dell'anno precedente?

**R.** Una volta indicato il credito dell'anno precedente nel rigo VP9, questo **partecipa alla liquidazione del periodo** e l'eventuale risultato a credito va evidenziato nella colonna 2 del rigo VP14. Pertanto, il comportamento descritto nel quesito non è corretto in quanto il credito dell'anno precedente, per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio, **va riportato nel rigo VP8** del modulo relativo al mese di febbraio, quale **credito del periodo precedente**, e non nel rigo VP9.

#### Esempio6

In riprenda il secondo caso dell'Esempio 3:

**VP 9 - Modulo 1 - Mese di gennaio: €. 10.000**

Si ponga, quindi, che il **debito IVA del mese di gennaio sia stato pari ad € 6.000, compensato internamente con il credito Iva annuale:**

- **VP 8 - Modulo 2 - Mese di febbraio: €. 4.000** (credito derivante dalla liquidazione del mese di gennaio 2019 indicato a colonna 2 del rigo VP14)

Si ipotizzi, poi, che il debito IVA del mese di febbraio 2018 sia stato pari ad € 3.000, **compensato internamente con il credito Iva del periodo d'imposta precedente:**

- **VP 8 - Modulo 3 - Mese di marzo: €. 1.000**

e così via.